"AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A." Statuto TITOLO I DENOMINAZIONE ED ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione - Denominazione

- 1. E' costituita una Società per Azioni, ai sensi della vigente normativa ed il particolare ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L., con un unico socio "Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A." denominata in seguito "AMT Catania S.p.A."
- 2. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e secondo le modalità ivi previste è in qualsiasi momento possibile l'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale.
- 3. Fintantoché la società avrà un unico socio, negli atti e nella corrispondenza essa verrà così indicata: "AMT Catania S.p.A. (Società con unico socio)".
- 4. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e 2497-bis del Codice Civile da parte del Comune di Catania.
- 5. La Società si dota di un Codice di Comportamento finalizzato a regolarne i rapporti con il Comune di Catania.

Art. 2 - Sede

- 1. La Società ha sede in Catania.
- 2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere nel territorio nazionale unità locali operative (succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria la istituzione di sedi secondarie o il

trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Domicilio Soci

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 - Oggetto

- 1. La Società AMT ha per oggetto l'attività inerente all'organizzazione ed alla gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e di cose, in ogni forma e con ogni mezzo.
- 2. La società potrà svolgere ogni altra attività che, rispetto all'attività principale, presenti carattere di connessione, accessorietà, strumentalità e complementarietà e che risulti utile e/o remunerativa per l'attività principale. In particolare essa potrà:
- a) gestire servizi quali parcheggi di scambio, trasporto scolastico e trasporto delle persone con ridotta capacità motoria, trasporto turistico;
- b) elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate a/da soggetti terzi ed inerenti il sistema della mobilità urbana ed extraurbana;
- c) fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo dei

trasporti,

- d) progettare, realizzare e gestire servizi relativi alla viabilità quali la rimozione coatta di veicoli, parcheggi, la sosta tariffaria, la gestione dei semafori, la segnaletica stradale, sistemi informativi per la mobilità, vigilanza delle corsie e delle fermate riservate al trasporto pubblico, gestione delle attività antievasione ed antielusione tariffaria, ecc...;
- e) progettare, realizzare e gestire impianti, gestire la manutenzione e le riparazioni sia di autoveicoli in genere e di loro parti sia di impianti;
- f) organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;
- g) esternalizzare quote di servizi alla stessa affidati;
- h) promuovere iniziative per ampliare la diffusione e valorizzazione del trasporto pubblico.
- 3. La società potrà realizzare e gestire le suddette attività direttamente e/o per il tramite di società o enti partecipati nei limiti di cui all'art. 2361 Codice Civile.
- 4. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto del Comune di Catania, la società può assumere dette attività e può partecipare a gare indette per l'aggiudicazione delle medesime attività, nel

rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

- 5. Per il raggiungimento di detti scopi la società potrà agire in proprio, su mandato ed in ogni altra firma di collaborazione con i terzi e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, fideiussioni, ivi comprese l'eventuale prestazioni di garanzia anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, comunque connesse con l'oggetto societario e riconosciute utili dal C.d.a.. In caso di eventuale alienazione dei propri beni, la Società dovrà obbligatoriamente riconoscere all'Amministrazione comunale di Catania il diritto di prelazione sugli stessi.
- 6. La Società potrà espletare funzioni di agenzia del Comune per la mobilità, anche al fine di pianificare, regolare e controllare l'esercizio del trasporto nel territorio comunale.
- 7. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 8. La Società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

9. La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti, sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fideiussioni e ipoteche di ogni ordine e grado per le attività di cui all'oggetto sociale e nei limiti di cui alla vigente normativa.

Art. 5 - Durata

- 1. La durata della Società è fissata fino 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.
- 2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

Art. 6 - Relazioni con il pubblico

- 1. Per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l'informazione agli utenti ed in particolare promuove iniziative volte a garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
- 2. E' fatto obbligo di pubblicare annualmente la Carta dei servizi quale strumento utile di promozione dei Diritti dei cittadini/clienti e di controllo e monitoraggio degli standard qualitativi del servizio erogato.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI Art 7 - Capitale Sociale

- Il capitale sociale è di euro 33.889.000,00, rappresentato da n. 33.889 azioni del valore nominale di euro 1000 (mille) cadauna.
- Il capitale sociale potrà subire le modificazioni previste dalla legge secondo quanto previsto al successivo art. 8.
- 3. La partecipazione del Comune di Catania non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale e non sarà pertanto valido nei confronti della Società il trasferimento di azioni che riduca la suddetta partecipazione pubblica locale al di sotto di tale limite.
- 4. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge ed ai sensi dell'art.2342 Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.
- Al momento della costituzione, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 115 del T.U.E.L., la determinazione definitiva dei beni conferiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343 del codice civile, deve essere richiesta dagli Amministratori della Società, entro tre mesi dalla costituzione della stessa. Entro i successivi sei mesi dal ricevimento della relazione giurata gli Amministratori, unitamente ai Sindaci, dovranno procedere alla determinazione dei valori definitivi di conferimento.
- 5. Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

6. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata al presente Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 8 - Variazione del capitale sociale

- 1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e fatta salva, in ogni caso, la condizione di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente Statuto.
- 2. In sede di aumento del capitale sociale i Soci hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni effettivamente possedute.
- 3. I Soci che esercitano il diritto di opzione e che ne facciano contestuale richiesta hanno diritto di prelazione all'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Ove i richiedenti siano più di uno, le quote non optate saranno suddivise fra i Soci in proporzione alla loro pregressa partecipazione al capitale sociale.
- 4. La sottoscrizione seguirà entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Le quote non optate potranno essere sottoscritte da terzi estranei, nei limiti di cui al successivo art. 12 e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 7 del presente Statuto, solo se la deliberazione di aumento del

capitale sociale lo preveda espressamente.

- 6. Restano salvi i casi di esclusione del diritto di opzione previsti dalla legge e, in particolare, quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e seguenti, Cod. Civ..
- 7. Se l'aumento non è, comunque, interamente sottoscritto nel termine previsto nella relativa deliberazione, esso sarà valido ed efficace per l'ammontare sottoscritto solo se la deliberazione lo preveda espressamente.

Art. 9 - Versamenti

- 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede al richiamo dei versamenti sulle azioni mediante annunzi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non inferiore a 60 giorni o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. da inviare entro lo stesso termine agli azionisti.
- 2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo, in misura pari al saggio degli interessi legali aumentato di due punti.
- 3. La Società, inoltre, potrà esercitare contro gli azionisti morosi ogni diritto od azione a norma di legge.

Art. 10 - Azioni

- Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa.
 La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
- 2. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 11 - Trasferimenti - Opzione - Prelazione

- 1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando nella comunicazione il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.
- 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 45 giorni dal ricevimento della offerta mediante apposito annunzio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R..
- 3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti, entro 20 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione di cui al comma precedente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, provvederà a sua volta a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute, assistite da diritto di prelazione.

- 4. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
- 5. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo stesso sarà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale previsto dall'art. 34 del presente Statuto, la cui decisione dovrà essere pronunciata entro il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo.
- 6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure

di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma ed all'art. 13 del presente Statuto.

7. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, per il Comune di Catania, e comunque per la partecipazione pubblica locale, della maggioranza delle azioni di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente Statuto.

Art. 12 - Efficacia dei Trasferimenti

- 1. Il trasferimento, a terzi non soci, delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti, non produrrà effetti nei confronti della Società se non con il preventivo consenso dell'Assemblea dei Soci, che potrà essere negato nel caso di violazione dell'art. 7, terzo comma, del presente Statuto.
- 2. Il consenso al suddetto trasferimento a terzi non soci potrà, inoltre, essere legittimamente rifiutato:
- a) a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;
- b) a soggetti che non abbiano un curriculum economicofinanziario soddisfacente sotto il profilo della solvibilità

nonché dell'attitudine all'osservanza delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 C.C.;

- c) a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni specie se contratti nei confronti di enti pubblici o nei confronti dei quali siano pendenti procedure concorsuali;
- d) a soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Società o possa in ogni modo coinvolgere la stessa nella dinamica di flussi finanziari di origine illecita;
- e) a soggetti che si trovino sottoposti a procedimenti penali in corso o che abbiano riportato condanne per reati concorsuali, nonché provvedimenti per misure di prevenzione, indagini, sequestri, confische od altri provvedimenti di cui alla legge n. 1175 del 31/5/1965 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Ai fini del "consenso" di cui ai punti 1 e 2, il Socio che intenderà trasferire a terzi non soci le azioni e/o i diritti di cui al punto 1, dovrà comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., oltre al numero delle azioni o diritti che intende cedere, tutti gli elementi ed ogni altra informazione necessari per l'esatta identificazione del soggetto acquirente, affinché il Consiglio di Amministrazione possa valutare con cognizione di causa e prudente apprezzamento

- le qualità dello stesso acquirente, riferendone all'Assemblea dei Soci entro e non oltre gg. 60.
- 4. Il giudizio sul gradimento del soggetto acquirente dovrà essere espresso dall'Assemblea dei Soci entro il termine di cui sopra e l'eventuale rifiuto del consenso o gradimento che potrà essere espresso anche in presenza di una sola delle condizioni ostative di cui al comma 2 dovrà essere motivato dallo stesso organo il quale, entro i successivi gg. 30 (trenta) potrà designare un altro acquirente/i delle azioni o dei diritti posti in vendita.
- 5. L'efficacia dei trasferimenti a terzi non soci di una quantità inferiore a n.1,000 azioni e/o ai corrispondenti diritti resta subordinata al preventivo consenso del solo Consiglio di Amministrazione, che potrà essere negato nei casi indicati nel precedente comma 2 o per altre ragioni adeguatamente motivate, da esprimersi entro e non oltre gg.60 dalla presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 3.

Art. 13 - Recesso del Socio

- 1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
- 2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha

concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.
- 3. L'esercizio del diritto di recesso ed i suoi termini sono regolati dall'art.2437 bis C.C.
- 4. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile.
 - 5. Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-quater C.C.

Art. 14 - Obbligazioni

- 1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative.
- 2. L'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni resta riservata alla competenza dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art.2420 bis, comma 1. Cod. Civ.

Art. 15 - Finanziamenti

1. La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di restituzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra

il pubblico.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' E CONTROLLO CONTABILE

Art. 16 - Sistema di amministrazione e controllo - Organi della Società

- La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il seguente sistema tradizionale.
- 2. Sono organi della Società:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 17 - Assemblea dei Soci

- 1. L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
- 2. L'assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.
- 3. L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché nel comune dove ha sede la società, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o di 1/5 dei Soci

ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile. La decisione e le richieste suddette devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, anche eventualmente in seconda convocazione, il luogo ed i tempi in cui possono essere consultati i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa, da spedirsi agli indirizzi risultanti dal libro soci.

- 5. Le Assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile.
- 6. Ferme restanti le competenze e le prerogative del Consiglio comunale, in materia inerente: a) tariffe; b) costituzione o dismissione di società, attività, servizi; c) acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, rami d'azienda; d) emissione di obbligazioni; e) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della società, le proposte messe all'ordine del giorno dovranno essere comunicate al socio unico, Comune di Catania, o ai soci pubblici che detengono la totalità del capitale sociale della società, almeno 30 giorni prima della data di convocazione

dell'Assemblea.

Art.18 - Funzionamento dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, scelta fra i componenti il Consiglio di Amministrazione o fra i soci presenti.
- 2. Quando le funzioni di segretario dell'Assemblea non debbano essere assolte per legge da un notaio, il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
- 3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea e delle deleghe e regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale, unitamente al Segretario che ne cura la trascrizione nel libro dei verbali delle assemblee.

Art.19- Partecipazione all'Assemblea

- 1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.
- 2. Chi intende intervenire all'assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o delle banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, le azioni e/o gli eventuali certificati

rappresentativi degli strumenti finanziari aventi diritto di voto. Le azioni e i certificati non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

- 3. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta conferita ai sensi dell'art.2372 C.C..
- 4. L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e di trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi detti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario.

Art. 20 - Assemblea Ordinaria: Attribuzioni e Convocazioni

- 1. L'Assemblea Ordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art.2364 C.C.:
- approva i bilanci d'esercizio;
- nomina e revoca gli Amministratori tenendo conto della riserva di cui all'art. 2449 del Codice Civile e ne determina il compenso, incluso quello degli amministratori investiti di particolari cariche e deleghe;
- nomina e revoca il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, tenendo conto del disposto dell'art. 31 del presente Statuto, il Vice Presidente se lo ritiene opportuno e ne determina gli emolumenti;

- approva il programma pluriennale generale dell'attività sociale e del piano gestionale;
- nomina il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci e ne determina gli emolumenti;
- decide sull'istituzione della figura dell'Amministratore delegato ed è competente alla nomina ed alla revoca dello stesso nonché alla determinazione degli emolumenti;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- nomina il soggetto al quale è demandato il controllo
 contabile;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- delibera sulla variazione della sede ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione alla esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la società superiore al 40 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- autorizza le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di

garanzie reali e personali.

- 2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della stessa. Le ragioni della dilazione devono essere segnalate nella relazione sulla gestione.
- 3. L'Assemblea, inoltre, deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 4. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà assoluta e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti.

Art. 21 - Assemblea Straordinaria - Attribuzioni e Convocazione

- 1. L'Assemblea Straordinaria delibera:
- le modifiche dello Statuto salvo quelle derivanti

dall'adeguamento dello statuto a disposizioni inderogabili che sono delegate, a norma dell'art. 2365 Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione;

- l'emissione delle obbligazioni convertibili;
- la proroga e lo scioglimento della società;
- la nomina e i poteri dei liquidatori;
- variazione dell'oggetto sociale;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge
 o dallo statuto alla sua competenza.
- 2. L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
- 3. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60 per cento del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51 per cento del capitale sociale.
- 4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita tenuto conto delle condizioni di cui agli articoli 2368 e 2369 codice civile in prima convocazione con la presenza di almeno il 60% del capitale sociale e rappresentato da almeno 1/3 del numero dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale e rappresentato da almeno 1/4 del numero dei soci. Il Presidente, prima di dare avvio ai lavori, accerta la regolarità della convocazione e delle

deleghe nonché il numero dei soci presenti, curan l'annotazione a verbale dell'esito di tali accertamenti.

5. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

- 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente e dal Vice Presidente se nominato, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti fra persone aventi, oltre i requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed in particolare dall'art. 2382 Codice Civile, anche un titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato, competenze tecniche e gestionali nei settori di attività della Società e una comprovata esperienza di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'Ente interessato dallo svolgimento dell'incarico.
- 2. Il Comune di Catania, ai sensi dell'art. 2459 C.C., ha la facoltà di nominare amministratori in numero proporzionale alle azioni possedute.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni vicarie, se non è già nominato dall'Assemblea dei Soci.
- 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi

dell'art.2383 del Codice Civile, durano in carica tre esercizi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

- 5. Gli amministratori ed i sindaci nominati dal Comune di Catania, a mente del comma 2 del presente articolo, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune ai sensi dell'art.2459, comma 2, del Codice Civile.
- 6. Per ogni propria seduta il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere anche estraneo allo stesso Consiglio.
- 7. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art.2386 del Codice Civile.
- 8. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.
- 9. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica i quali potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
- 10. Trascorsi gg. 15 (quindici) dalle dimissioni di cui sopra,

senza che sia stata effettuata la convocazione dell'Assemblea, vi provvederà il Collegio Sindacale.

11. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione - Poteri - Deleghe

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.
- 2. Il Consiglio ai sensi dell'art. 2381 C.C., può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, con esclusione di quelli non delegabili per legge, al Presidente, determinando i limiti della delega al momento della nomina o con delibere successive.
- 3. Il Consiglio, può, altresì, delegare parte delle proprie attribuzioni e poteri, con esclusione di quelli non delegabili per legge, al Vice Presidente, determinando i limiti della delega al momento della nomina o con delibere successive.
- 4. Rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione

- e non sono delegabili:
- a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, del Codice Civile;
- b) la predisposizione della struttura organizzativa della società;
- c) la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;
- d) la nomina del Direttore Generale.
- 5. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
- 6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce semestralmente al Socio, secondo modalità individuate nel Codice di Comportamento, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare oltre che tra i dirigenti aziendali anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 24 - Direttore Generale

- 1. La direzione dell'azienda è affidata con deliberazione del C.d.a. al Direttore Generale, nominato per chiamata diretta o per concorso, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, al momento della nomina o con delibere successive.
- 2. In caso di concorso pubblico la commissione esaminatrice è composta da un Presidente e da due membri, individuati tra docenti Universitari o esperti del settore, nominati dal C.d.a..
- 3. Il C.d.a può assumere il Direttore Generale per chiamata diretta, per un periodo di tre anni rinnovabili, tra persone che abbiano maturato una professionalità nel settore di attività dell'azienda, che siano in possesso di laurea magistrale.
- 4. Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della Società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente e coordina i dirigenti delle aree operative.

Art. 25 - Durata dell'incarico del Direttore Generale

Il Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.

Art. 26 - Attribuzioni del Direttore Generale

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la

rappresentanza.

- Il Direttore deve in particolare :
- 1 eseguire le deliberazioni del C.d.a.;
- 2 sovraintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- 3 adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro sviluppo organico;
- 4 formulare proposte al C.d.a.;
- 5 sottoporre al C.d.a. lo schema di bilancio preventivo annuale
- e pluriennale e del bilancio di esercizio;
- 6 presiedere le commissioni di gara e di concorso;
- 7 stipulare i contratti deliberati dal C.d.a.;,
- 8 promuovere previe le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione, costituirsi altresì parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse della società;
- 9 firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del C.d.a.;
- 10 dirigere i personale;
- 11 formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
- 12 presentare semestralmente al C.d.a. una relazione sull'andamento dell'azienda;

13 esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto e dalle delibere del C.d.a..

Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più funzionari dell'azienda, previa autorizzazione del C.d.a..

Art. 27 - Trattamento economico e normativo del Direttore Generale

- 1. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dai C.C.N.L. per i dirigenti, nonché, dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.
- 2. Nei casi di assenza prolungata del Direttore o di vacanza del posto, le funzioni in via temporanea vengono affidate, ove possibile, ad altro Dirigente o funzionario dell'Ente individuato dal C.d.a..

Art. 28 - Funzionamento del Consiglio Di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede della Società o anche altrove, purché nel comune ove la stessa ha sede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.
- 2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza,

almeno due giorni prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con l'acquisizione di idoneo mezzo di prova dell'avvenuta spedizione.

- 3. L'intervento in consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e di trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi detti presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove deve pure trovarsi il Segretario.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso, nonché i Sindaci effettivi.

Art. 29 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
- 2. Devono, tuttavia, essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa;
- le assunzioni, i licenziamenti ed ogni altro aspetto riguardante la modifica dello Status giuridico ed economico del personale dipendente.
- 3. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni del medesimo Consiglio.

Art. 30 - Rimborsi Spese e Compenso degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed

un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e che resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

Art. 31 - Rappresentanza Sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:
- a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione dello stesso Consiglio e fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5;
- b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.
- 2. La rappresentanza sociale spetta anche al Direttore, agli institori ed ai procuratori di cui al successivo comma 6 nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina o di delega.
- 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea e scelto fra gli amministratori nominati dal Comune di Catania ai sensi dell'art.2459 C.C.
- 4. Il Presidente, inoltre, ai sensi dell'art. 2381, comma 1.
 Cod. Civ.:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materia iscritte all'ordine del giorno;
- esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
- 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e di firma e le funzioni di cui sopra spettano al Vice Presidente se nominato.
- 6. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta attraverso il conferimento di apposite procure speciali.

Art. 32 - Collegio Sindacale

- 1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.
- 2. I Sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

- 3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.
- 4. Il Comune, ai sensi dell'art. 2459 C.C., ha il diritto di nominare sindaci in numero proporzionale alle azioni possedute.
- 5. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea fra i Sindaci effettivi nominati dal Comune di Catania ai sensi dell'art. 2459 C.C.
- 6. Il compenso dei sindaci è determinato dall'Assemblea dei soci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 7. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e dalle altre norme di legge in materia.
- 8. Il Collegio Sindacale deve riunirsi, su iniziativa del Presidente, almeno ogni novanta giorni.

Art. 33 - Controllo Contabile

- 1. Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C., è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia .
- 2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dall'incarico, le società di revisione i cui soci e/o i soggetti incaricati della revisione si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO IV

IL PERSONALE

Art. 34 - Struttura organizzativa

- La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione del C.d.a. su proposta del Direttore Generale.
- 2. La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

Art. 35 - Assunzioni

Le modalità, i procedimenti ed i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di C.C.N.L. e aziendale di lavoro del comparto.

Art. 36 - Trattamento economico e normativo del personale

Il trattamento economico e normativo del personale dell'azienda è quello che risulta dalle disposizioni di legge e dal C.C.N.L. di categoria.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI

Art. 37 - Bilanci di Esercizio

- 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo.
- 2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge a deliberare il bilancio da sottoporre per la approvazione all'Assemblea degli azionisti entro i termini di cui al precedente art. 20 comma 2.
- 3. Il bilancio annuale d'esercizio, indipendentemente dagli obblighi di legge, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di un'impresa abilitata a certificare società con azioni quotate in borsa. La relazione annuale di certificazione dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti Pubblici partecipanti alla Società.

Art. 38 - Utili

- 1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 (cinque) per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del Cod. Civ., saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.
- 2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

ALTRE NORME

Art. 39 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 40 - Controversie - Clausola Compromissoria

- 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione in ogni caso per le controversie in materia di pubblici servizi, di cui alla lettera a) del II comma dell'articolo 33 del D.Lgs.

 n. 80 del 31.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni che dovranno essere risolte dal Giudice Amministrativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre avvocati nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del distretto nel cui ambito ha sede la Società.
- 2. La nomina dei tre arbitri che dovrà contenere la clausola di cui al successivo comma 6 dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e, nel caso di mancata nomina entro detto termine, come nel caso di disaccordo, tra gli arbitri nominati, nella scelta del Presidente del Collegio Arbitrale, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del

luogo in cui ha sede la Società.

- 3. Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune di Catania.
- 4. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, con lodo arbitrale rituale, secondo diritto.
- 5. Il Collegio Arbitrale quantificherà le spese dell'arbitrato a carico della parte soccombente e potrà statuire le eventuali diverse modalità di ripartizione delle stesse.
- 6. Agli arbitri spetterà un compenso, commisurato agli onorari previsti nella tariffa forense "materia stragiudiziale" vigente al tempo del conferimento dell'incarico, non superiore agli importi medi, del rispettivo scaglione tariffario per valore. Analoga clausola dovrà essere riportata nei provvedimenti di nomina degli arbitri e dovrà essere accettata espressamente dai soggetti nominati, che dovranno rinunciare formalmente, all'atto della nomina, ad ogni maggiore compenso.
- 7. Per la disciplina del procedimento arbitrale e per la decisione di esso si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
- 8. Eventuali modifiche delle superiori disposizioni riguardanti la clausola compromissoria dovranno essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta

giorni, esercitare il diritto di recesso.

9. Rimangono escluse dal giudizio arbitrale tutte le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 41 - Norme transitorie

- 1. Sono trasferiti alla Società "AMT CATANIA S.p.A." tutti i rapporti, attivi e passivi, di cui era titolare "l'Azienda Municipalizzata AMT Catania", nei modi e nei termini definiti dalla delibera di trasformazione e dai documenti ad essa allegati.
- 2. Per il personale dipendente dall'Azienda Municipalizzata AMT Catania sono trasferiti alla Società "AMT CATANIA S.p.A." tutti i rapporti, attivi e passivi, di cui era titolare l'Azienda, nei modi e nei termini della loro originaria costituzione e secondo le leggi vigenti.

Art. 42 - Norma di Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Raffaele Stancanelli,

CARLO SAGGIO notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Catania, lì